

COMUNE DI NOVE (VI)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del 28/12/2021)

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Articolo 1. FINALITA'	pag. 3
Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA	pag.3
Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	pag. 3
TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE	pag. 3
Articolo 4. DEFINIZIONI	pag. 3
Articolo 5. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO	pag. 4
TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	pag. 6
Articolo 6. MARCIAPIEDI	pag. 6
Articolo 7. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE	pag. 6
Articolo 8. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	pag. 7
Articolo 9. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO	pag. 7
Articolo 10. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	pag. 7
Art. 10bis - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'AREA H24 PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE	pag. 8
Articolo 11. SGOMBERO NEVE	pag. 9
Articolo 12. RAMI E SIEPI E SFALCIO DELL'ERBA	pag. 10
Articolo 13. PULIZIA DEI FOSSATI	pag. 11
Articolo 14. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	pag. 11
Articolo 15. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI	pag. 11
Articolo 16. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI	pag. 11
Articolo 17. RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI E/O IN ALTRI LOCALI E DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA	pag. 11
Articolo 18. IMPIANTO ED USO DI MACCHINARI	pag. 12
Articolo 19: OGGETTI MOBILI	pag. 13

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE	pag. 13
Articolo 20. ACCENSIONE DI FUOCHI	pag. 13
Articolo 21. LOTTA ALLE ZANZARE	pag. 14
Articolo 22. ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE	pag. 15
TITOLO 5 - ANIMALI	pag. 15
Articolo 23. CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI	pag. 15
Articolo 24. CONDUZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO	pag. 16
Articolo 25. CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI	pag. 17
Articolo 26. MALTRATTAMENTO O MOLESTIA AGLI ANIMALI	pag. 17
Articolo 27. GATTI	pag. 17
Articolo 28. COLOMBI DI CITTA'	pag. 18
TITOLO 6 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE	pag. 18
Articolo 29. SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA	pag. 18
TITOLO 7 - VARIE	pag. 18
Articolo 30. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	pag. 18
Articolo 31. PARCHI ED AREE VERDI PUBBLICHE	pag. 19
Articolo 32. CONTRASSEGNI DEL COMUNE	pag. 21
TITOLO 8 - SANZIONI	pag. 21
Articolo 33. SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag. 21
TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag. 22
Articolo 34. ABROGAZIONI DI NORME	pag. 22
Articolo 35. REITERAZIONE	pag. 22
Articolo 36. NORMA FINALE	pag. 22

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree ad uso pubblico nonché in quelle private accessibili al pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

3. Qualora, nel testo degli articoli, sia utilizzato il termine *Regolamento* senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di Polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. Il controllo sull'applicazione del presente Regolamento è affidato al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di qualsiasi Forza di Polizia presente nel territorio, ognuno per le proprie specifiche competenze.

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento è considerato bene comune in generale lo spazio urbano ed in particolare:

- a. il suolo pubblico, ovvero privato ma soggetto ad uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge;
- b. i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;

- c. le acque interne;
- d. i monumenti e i pozzi monumentali;
- e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruibilità di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruibilità dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

4. Deve essere consentita da parte di tutta la collettività la libera fruibilità degli spazi ed aree ad uso pubblici, così come indicati nell'art. 1 del presente Regolamento.

5. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità indicata nel comma precedente.

6. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o l'immediata cessazione dell'attività vietata.

Art. 5 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico, così come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento, è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) calpestare le aiuole e piantumare (senza preventivo permesso) abusivamente nelle aree verdi;
- c) eseguire giochi e/o azioni che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o agli animali, o comunque deteriorare cose mobili ed immobili. Rientrano nella casistica appena illustrata, l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, di inchiostro simpatico, di farina, di uova e simili;
- d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività industriali, artigianali, commerciali e private;
- e) gettare o immettere nelle fontane pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

- f) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito o autorizzato;
- i) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato sputare, sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.
- l) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale;
- m) imbrattare o danneggiare strade, suolo pubblico, monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate e parimenti gli edifici privati;
- n) arrampicarsi, su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- o) abbandonare manifesti e/o volantini o altro materiale pubblicitario di ditte nelle aree pubbliche, e/o in quelle private a uso pubblico;
- p) affiggere manifesti e/o volantini e/o adesivi di qualsiasi tipo sui pali dell'illuminazione pubblica, sulla segnaletica stradale, sugli alberi o su altri supporti costituenti elementi di arredi urbano o fuori dagli appositi spazi autorizzati. Il divieto non riguarda i gestori di servizi pubblici, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, che hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre 3 giorni dal momento in cui è cessata la situazione che ha reso necessaria l'affissione degli avvisi.
- q) su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose o tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale. In ogni caso è vietato l'accattonaggio: alle intersezioni stradali; nelle aree adibite a parcheggio, nelle vicinanze delle scuole, delle palestre, degli impianti sportivi, dei musei, delle case di cura, delle strutture sociosanitarie e sanitarie, all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri, all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato, effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. In ogni caso è vietata la richiesta di elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che

costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;

r) lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose;

s) in tutte le aree pubbliche, compresi i giardini pubblici, consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati;

t) esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli e di vendita di oggetti vari;

2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione immediata dell'attività vietata e l'obbligo e rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 - Marciapiedi e portici

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà (fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti), compresi quelli prospicienti le strade.

2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione immediata dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di immobili sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate degli edifici e ad effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, al fine di garantire la sicurezza strutturale degli immobili e il decoro urbano.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari o gli amministratori dei condomini sono responsabili della affissione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, anche in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Devono anche provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

4. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre

da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

5. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree devono evitare il deposito incontrollato di materiale vario.

6. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di immobili hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, ecc.

2. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi, a norma di legge.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo immediato della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sugli elementi di arredo urbano è vietato:

a) apporre scritte e disegni, ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici;

c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

2. Sugli edifici privati, fatto salvo il rispetto del decoro urbano e del rispetto della normativa, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo

occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, che vanno invece raccolti e conferiti secondo le disposizioni vigenti.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10bis - Conferimento rifiuti presso l'area H24 presso Ecocentro comunale

1. L'accesso all'area H24 collocata nei pressi del C.R.D. (Centro Raccolta Differenziata) di via Nodari è consentito:

- a) esclusivamente nella fascia oraria indicata all'entrata;
- b) una utenza alla volta;
- c) alle sole utenze domestiche iscritte al Ruolo del Servizio di Igiene Ambientale;
- d) mediante l'apposito dispositivo (tessera) personale e non cedibile (ad esclusione dei componenti lo stesso nucleo familiare dell'intestatario);
- e) per una delle seguenti tipologie di conferimento:

- i) conferimento del Rifiuto Indifferenziato per quelle Utenze che hanno scelto come opzione l'autoconferimento presso il press-container;

- ii) conferimento, da parte di tutte le utenze, di piccole/modiche quantità di rifiuto riciclabile (delle sole tipologie previste) che, in via del tutto eccezionale, non possano e/o non conviene conferire con il normale servizio "porta a porta".

2. I rifiuti e/o i materiali riciclabili vanno conferiti nel press-container e/o nei contenitori dedicati rispettando le indicazioni presenti e utilizzando esclusivamente i contenitori all'uopo individuati per le sole tipologie ammesse.

3. E' assolutamente vietato, per qualsiasi ragione:

- abbandonare rifiuti e/o materiali all'esterno dei contenitori o comunque sul suolo dell'area (esempio per mal funzionamento dei press-container, per raggiunta capienza massima dei contenitori, ecc.);
- conferire rifiuti e/o materiali diversi da quelli previsti ed indicati;
- lasciare aperto il cancello d'entrata;
- danneggiare le strutture e le attrezzature.

4. L'area è sottoposta a videosorveglianza e i comportamenti non conformi a quanto suindicato saranno sanzionati in base a quanto stabilito dal successivo Art. 33 del presente Regolamento.

Art. 11 - Sgombero neve

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozio, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdruciolevole e sale le formazioni di ghiaccio sul suolo.

2. E' vietato scaricare e depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, oppure spargere acqua che possa gelare.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

4. La neve e ghiaccio rimossi dai marciapiedi o dagli edifici (cornicioni compresi), non potrà essere cosparsa sulla sede stradale.

5. Deve essere effettuato lo spalamento della neve dalle cunette per la larghezza di 20 cm e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, questo per il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile.

6. I proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche devono provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie che costituiscano pericolo per le aree pubbliche.

7. Allo scopo di consentire le operazioni di spargimento di materiali antisdrucio o di sgombero, la sede stradale e le banchine delle strade, dovranno essere sollecitamente rese libere da veicoli in sosta sin dall'inizio della precipitazione nevosa.

8. Una volta effettuate le operazioni dal Comune di Nove sulle strade, marciapiedi o percorsi ciclopedonali, spetta al frontista eseguire la pulizia del proprio accesso carrabile o pedonale, avendo cura che lo stesso venga posto in regime di sicurezza con le modalità già enunciate in questo punto.

9. E' fatto obbligo ai cittadini, ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo derivante dalla presenza delle neve o ghiaccio.

10. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa immediata in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Rami, siepi e sfalcio dell'erba

1. I locatari, i conduttori o i proprietari di immobili o di aree confinanti con la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione ed alla estirpazione dell'erba che, dalla proprietà privata, cresce o deborda verso la pubblica via o verso le aree ad uso pubblico.

2. I locatari, i conduttori o i proprietari di immobili o di aree confinanti con la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante crescenti in prossimità della pubblica via o di aree ad uso pubblico con le seguenti modalità:

a. i rami delle piante non dovranno sporgere sulla pubblica via e sulle aree ad uso pubblico fino all'altezza di metri 4,50;

b. le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo che i rami non sporgano oltre la recinzione stessa ed avere un'altezza massima di metri 1,80 e non dovranno creare intralcio alla visibilità;

c. le siepi piantumate, per essere utilizzate per delimitare le proprietà, dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e dalle sue pertinenze di almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 1,80 salvo che non ostruiscano la visuale nelle intersezioni. In tale ipotesi la collocazione e l'altezza massima delle siepi dovrà essere tale da non costituire pericolo per la circolazione stradale.

3. Nel caso i soggetti di cui al comma 1 intendano piantumare siepi o installare altri manufatti aventi altezza superiore a metri 1,80 con il fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico e la proprietà privata, la distanza minima dalla strada e dalle sue pertinenze dovrà essere di metri 1,50.

4. A tutela dell'incolumità pubblica, al fine di ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari, gli affittuari e chiunque è detentore di terreni incolti o cespugliati, posti all'interno e a margine di zone urbanizzate, devono mantenere dette aree sgombrere da vegetazione spontanea, fatte salve le piante d'alto fusto o specie cespugliate protette.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo immediata della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità e di efficienza: le condotte in cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e/o gestori di esercizi pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle vicinanze dell'attività stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre ed oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Rumori o suoni nelle abitazioni e/o in altri locali

1. L'utilizzo, nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, di apparecchi musicali, di apparecchi per uso domestico o utensile domestico, deve essere fatto con

particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose, i titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, rispettino i limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e dalla legge n. 447 del 26 giugno 1995 e da s.m. i. e dall'apposito regolamento comunale. Ai soggetti di cui al presente comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 24.00 e le ore 07.00.

3. In occasione di sagre, feste patronali, ricorrenze e festività civili e religiose, realizzate su aree pubbliche o aperte al pubblico, gli organizzatori devono rispettare i limiti di rumorosità sopraddetti, e la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo e dovranno comunque cessare alle ore 24.00, salvo deroga scritta dell'Amministrazione Comunale.

4. Fermo restando il rispetto della quiete pubblica e dei previsti limiti di rumorosità, l'utilizzo di strumenti musicali all'interno delle abitazioni private, ove siano avvertibili da terzi, è consentito nei seguenti orari:

➤ dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

Art. 18 - Impianto e uso di macchinari

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, fuori dai casi consentiti, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni, così come previsto dall'art. 659 del Codice Penale.

2. All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiature in genere, comprese quelle per l'hobbistica quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc. per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito dalle ore 8,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato e alla domenica e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 20,00. Sono espressamente esclusi dai limiti di cui al presente comma i lavori di natura agricola in zone agricole.

3. L'obbligo di osservanza della interruzione delle attività di cui al precedente comma, non riguarda la manutenzione delle aree e spazi pubblici o pertinenze di edifici pubblici.

4. L'impiego di macchine da cantiere rumorose non può superare la durata massima di tre ore nell'arco della giornata lavorativa.

5. Le violazioni alle norme del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 19 - Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e, comunque, impedendo che il liquido cada al suolo.

3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20 - Accensioni di fuochi

1. Con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06 e succ. mod.) e dal Decreto Legge 24/06/2014 n. 91 nonché da quanto previsto dall'art. 56 della L.R. 11/2014, nelle zone agricole è consentito l'abbruciamento di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli (tre metri cubi steri per ettaro).

2. Il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

a) il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile, presente sul posto, che dovrà essere dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento del fuoco;

b) per l'accensione del fuoco non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;

c) le dimensioni del fuoco dovranno essere le più piccole possibili ed in ogni caso dovranno essere limitate sia l'altezza delle fiamme che la produzione del fumo;

d) in prossimità del fuoco dovrà trovarsi una riserva d'acqua adeguata per spegnere le fiamme in caso di necessità;

- e) il fuoco potrà essere acceso solo in assenza di vento e durante le ore diurne di luce;
 - f) l'area circostante il fuoco dovrà essere pulita e sgombera, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale, delle fiamme;
 - g) dovrà essere osservata una distanza di sicurezza di almeno 100 metri dalle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso;
 - h) al completamento della bruciatura le ceneri e le braci dovranno essere completamente spente;
 - i) i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno interferire e creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
 - l) in ogni caso le operazioni di cui sopra potranno essere eseguite dal 01 ottobre al 15 maggio, salve diverse disposizioni, e dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;
 - m) l'abbruciamento potrà riguardare esclusivamente sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, che non sia considerato rifiuto tale da dover essere smaltito diversamente secondo la normativa vigente;
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Lotta alle zanzare

1. Per una efficace lotta alle zanzare durante tutto il periodo dell'anno, è obbligatorio:
- a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliarsi l'acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
 - b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata.
2. I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
3. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica, non favoriscano il ristagno dell'acqua.

4. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:

- a. le grida dei venditori di merci in genere;
- b. la pubblicità sonora;
- c. l'uso di amplificatori;

d. il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori anche rispetto alle modalità di esecuzione.

2. Le attività, di cui ai punti b) e c) del comma precedente, possono essere consentite con autorizzazione del Comune salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità ed in ogni caso evitando l'eccessivo disturbo.

3. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dall'Amministrazione con apposita ordinanza e/o normativa, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

TITOLO 5 - ANIMALI

Art. 23- Custodia e detenzione di cani o di altri animali

1. In abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati è consentita la detenzione di cani od altri animali avendo cura al rispetto della quiete dei vicini. I proprietari avranno cura di adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il disturbo della quiete con particolare riguardo al rispetto della quiete notturna dalle ore 20.00 e fino alle ore 08.00 del giorno seguente e pomeridiana dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od adottare misure atte ad eliminare il disturbo.

3. E' vietato permettere a cani o ad animali pericolosi di circolare liberi in luogo pubblico o ad uso pubblico.

4. I detentori di cani o di altri animali posti in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

5. E' vietato condurre o circolare con animali affetti da malattie, contagiose o meno, o con ferite o piaghe che possano incutere ribrezzo.

6. In ogni caso è vietato abbandonare animali di qualsiasi specie.

7. In ogni caso i ricoveri dei cani dovranno trovarsi a non meno di 3 m. dai confini di proprietà e comunque alla maggiore distanza possibile, salvo diverso accordo tra confinanti.

8. E' vietato, in zona residenziale, tenere allevamenti di animali di qualsiasi tipo. Sono fatti salvi gli allevamenti zootecnici esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24 - Conduzione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico o ad uso pubblico tutti i cani e/o comunque altri animali devono essere muniti di collare o imbragatura e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore di un metro e mezzo.

2. Tutti i conduttori di animali ritenuti od avvertiti di indole feroce, pericolosa e mordace, dovranno indossare idonea museruola.

3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito o vietato l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

4. L'ingresso dei cani ai cimiteri non è consentito. Questa norma non si applica agli animali per guida di ciechi e ipovedenti o accompagnatori di portatori di handicap da costoro condotti.

5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

- a. i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- c. i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.

6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliergli gli escrementi prodotti. Tale obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica, di uso pubblico o comune (via, piazza, giardino o altro).

7. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o altro idoneo strumento, e sacchetto stagno per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti dall'animale così da ripristinare l'igiene del luogo.

8. I proprietari sono altresì obbligati a depositare gli escrementi rimossi, in sacchetti chiusi come al comma precedente definiti, nei cestini stradali ove esistenti, diversamente li dovranno smaltire al proprio domicilio.

9. Le disposizioni dei commi 7 e 8 non si applicano agli animali per guida di ciechi e ipovedenti o accompagnatori di portatori di handicap da costoro condotti.

Art. 25- Cattura dei cani e di altri animali

1. I cani e gli altri animali pericolosi o molesti trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.
2. Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati, dovranno fare richiesta alla competente A.S.L. Settore Veterinario che potrà disporre il rilascio previo rimborso delle spese di custodia e mantenimento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative alle quali i proprietari saranno sottoposti per le eventuali infrazioni alle disposizioni regolamentari.
3. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 26 - Maltrattamento o molestia agli animali.

1. E' proibito maltrattare o molestare animali ed assoggettarli a fatiche eccessive in relazione alla loro età e alle loro caratteristiche etologiche.
2. L'uccisione di animali destinati all'alimentazione, quali il pollame ed altri, deve compiersi in modo che non sia visibile dalle aree pubbliche o aperte al pubblico in modo da evitare che terzi ne possano essere turbati, e comunque in modo da non sottoporre gli stessi a strazio.

Art. 27 - Gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti; possono essere censiti e registrati come colonie feline presso il Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. ed il Comune, identificando il Responsabile della gestione delle stesse ed individuando sul territorio appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento per gli animali.
2. Singoli privati e/o associazioni protezionistiche possono prendere in affidamento colonie di gatti che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di vita, rispettando le norme previste per l'igiene ambientale e provvedendo a mantenere la pulizia della zona. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
3. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal Servizio Veterinario; i gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio ad un padiglione auricolare o altro sistema riconosciuto valido, sono riammessi nel loro gruppo.

Art. 28 - Colombi di città

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, ubicati nei centri abitati, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 29 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di pubblici esercizi e alle persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dalla stretta area di pertinenza del locale stesso o autorizzato, di clienti con oggetti di vetro o di ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.) contenenti bevande di qualsiasi genere, al fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati come "armi improprie" da parte di persone in stato di alterazione psico-fisica o abbandonate.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 7 - VARIE

Art. 30 - Divieto di campeggio libero

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private aperte, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

3. Con apposito provvedimento comunale possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 31 - Parchi ed aree verdi pubbliche.

1. L'Amministrazione comunale tutela i parchi e le aree verdi di quartiere e ne regola le attività al fine di:

- a) assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche, strutturali;
- b) garantire la funzione ricreativa e culturale a vantaggio di tutti i cittadini;
- c) rispettare gli utenti dei parchi garantendo nel contempo rispetto, tranquillità e sicurezza ai residenti limitrofi.

2. L'amministrazione Comunale può avvalersi, per la gestione dei parchi e aree verdi, della collaborazione dei residenti dei quartieri o dei comitati di quartiere o associazioni.

3. I parchi pubblici e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico secondo orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Tali orari di norma, salvo deroghe dell'amministrazione Comunale, sono:

- Primavera Estate 8.00- 12.00 / 16.00 -23.00;
- Autunno Inverno 9.00-12.00 / 15.00-19.00.

4. Il verde pubblico e le attrezzature in esso contenute sono fruibili da tutti i cittadini nel rispetto e con le limitazioni contenute in questo regolamento. Tali norme possono essere riportate anche con segnaletica verticale posta all'entrata dei parchi.

5. L'attività all'interno dei parchi deve essere normalmente ricreativa e, se sportiva, non di competizione, salvo deroga espressa. Non è consentito lo svolgimento di giochi singoli, di gruppo o di squadra che compromettano la sicurezza del luogo e delle strutture, il corretto utilizzo degli spazi e l'incolumità di tutti gli utenti del parco.

6. La presenza di eventuali attrezzature sportive all'interno delle aree, comporta attività sportive che devono potersi esercitare nel rispetto degli altri utenti del parco e nel rispetto della tranquillità dei residenti limitrofi.

7. Le attività sportive non agonistiche sono consentite solo nei luoghi appositamente predisposti e nel rispetto di altri fruitori delle strutture.

8. All'interno del parco vi possono essere strutture coperte fisse o smontabili. In dette strutture si possono tenere attività ricreative e culturali (non sono ammesse attività politiche). Le modalità di utilizzo di dette strutture sono regolate da apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed eventuali associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale.

9. In tutti i parchi e le aree verdi non sono consentite attività rumorose che per durata ed intensità disturbino la quiete dei luoghi. In ogni caso oltre le ore 23.00 non sono

ammesse attività rumorose di qualsiasi genere. Eventuali deroghe vengono ammesse in occasione di particolari manifestazioni delle quali l'Amministrazione Comunale deve essere previamente informata.

10. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi e i manufatti su di esse esistenti, inoltre è tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti inopportuni o/e svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

11. È vietata l'asportazione di terreno vegetale comprese le parti superficiali o sotterranee del suolo.

12. È vietato appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità. È vietato posizionare strutture fisse o mobili senza prescritta autorizzazione.

13. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

14. È vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

15. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi con qualsiasi finalità, abbandonare mozziconi accesi o disperderli anche spenti nell'area a verde.

16. L'utilizzo di sistemi di cottura all'aria aperta è consentito solo negli appositi spazi e strutture installate dall'amministrazione. È vietato ogni altro sistema o forma di cottura all'aria aperta salvo apposita autorizzazione rilasciata anche in via generale dall'Amministrazione in occasioni di particolari ricorrenze o feste usando attrezzature che non arrechino alcun danno di qualsiasi genere al terreno o al manto erboso. Tutti i residui derivanti dall'attività di cottura all'aperto devono essere sempre rimossi e conferiti negli appositi ecocentri con le modalità in essere.

17. È vietato l'accesso ai veicoli a motore nelle aree verdi così come definite. La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei Vigili del fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Vigilanza Urbana;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi.

18. La conduzione dei cani all'interno dei parchi e aree verdi deve avvenire in conformità alle disposizioni normative specifiche in materia. L'ingresso nei parchi con cani e/o comunque con animali pericolosi o che possono incutere timore è consentito solo se al guinzaglio e con museruola. Il conduttore del cane deve essere munito di idonea attrezzatura (paletta e sacchetto) per la raccolta degli escrementi. In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione di animali in genere.

19. Le attrezzature per il gioco devono essere usate esclusivamente per le attività ad esse finalizzate e solo dai bambini con età inferiore ai 14 anni o con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica, ove presente. È vietato l'uso improprio delle attrezzature per il gioco. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dell'area verde è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Art. 32 - Contrassegni del Comune

1. Fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, è vietato usare lo stemma del Comune, il gonfalone, nonché la denominazione e il logo di uffici e servizi comunali, salva autorizzazione espressa dell'Ente.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 8 - SANZIONI

Art. 33 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. L'organo competente a irrogare le sanzioni amministrative è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Come previsto 1981 n. 689 dall'art. 16, comma 2, della Legge 24 novembre, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo stesso.
4. Il verbale di accertamento deve essere trasmesso all'autorità di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 per l'applicazione delle sanzioni accessorie.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 35 - Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 36 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono inapplicabili le disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.